



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Sacile, 02 Febbraio 2021

Prot: 72102020001

Comunicazione Ufficiale

Comitato di Liberazione Nazionale Veneto dei popoli d'Europa.

Atto giuridico costitutivo pubblico internazionale dell'Organizzazione Internazionale sui generis dell'Unione dei popoli d'Europa. Tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli d'Europa a democrazia diretta: persone fisiche, giuridiche, Stati e organizzazioni internazionali.

La promozione della pace e dei diritti dell'uomo, figura tra le priorità della politica del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto. La protezione delle singole persone e della loro dignità è dunque centrale. Ogni essere umano deve poter vivere libero dalla paura, dal bisogno e in pace. Il governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto si impegna in questo senso non solo sul campo ma anche presso organizzazioni internazionali.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007

Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni Sessione Plenaria 107° ONU 14 aprile 1952

Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. L'Assemblea Generale ha adottato la risoluzione 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"

Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite Risoluzione A/64/L.63/Rev.1

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Autoctoni.

L'Assemblea Generale 107, a sessione plenaria del 13 settembre del 2007, guidata dai propositi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dalla buona fede, nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità alla Carta, afferma che i popoli indigeni sono pari a tutti gli altri popoli e riconosce parimenti il diritto di tutti i popoli ad essere diversi, a considerarsi diversi e ad essere rispettati in quanto tali, affermando anche che tutti i popoli contribuiscono alla diversità ed alla ricchezza delle civiltà e delle culture che costituiscono il comune patrimonio dell'umanità;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



afferma inoltre che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di popoli o individui, sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose, etniche o culturali, sono razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente ingiuste. Riaffermando che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi forma di discriminazione, consapevole del fatto che i popoli indigeni hanno patito delle ingiustizie storiche, derivanti fra le altre cose, dalla colonizzazione e dalla spoliatura delle loro terre, territori e risorse, cosa che ha loro impedito di esercitare in particolare il proprio diritto allo sviluppo, in accordo con i propri bisogni ed interessi.

Riconoscendo l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, dalle loro tradizioni spirituali, storie e dalle loro filosofie ed in modo particolare i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse.

Riconoscendo inoltre, l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni, affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese con gli stati, felicitandosi del fatto che i popoli indigeni si organizzano per migliorare la loro condizione politica, economica, sociale e culturale e per mettere fine a ogni forma di discriminazione ed oppressione, ovunque essa abbia luogo, convinta che, grazie al controllo da parte dei popoli indigeni, sugli avvenimenti che riguardano loro stessi e le loro terre, territori e risorse, essi saranno in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo, in accordo con le loro aspirazioni e bisogni;

riconoscendo che il rispetto dei saperi, delle culture e delle pratiche tradizionali indigene, contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile ed alla corretta gestione dell'ambiente, sottolineando il contributo alla smilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni, alla pace, al progresso ed allo sviluppo economico e sociale ed alla comprensione ed alle relazioni amichevoli tra le nazioni ed i popoli del mondo; riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a serbare la responsabilità condivisa per l'educazione, la formazione, l'istruzione ed il benessere dei loro figli, in conformità con i diritti del bambino;

considerando che i diritti affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese tra gli Stati ed i popoli indigeni sono, in alcuni casi, materia di pertinenza, interesse, responsabilità e carattere internazionale;

considerando anche che i trattati, gli accordi e le altre intese, come anche le relazioni che rappresentano, costituiscono le basi per il rafforzamento dell'associazione tra i popoli indigeni e gli Stati;

riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa dichiarazione potrà essere usato per negare ad un popolo, il suo diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale.

(segue pag.3)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO PROCLAMA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO

Articolo 1

1. Il diritto allo sviluppo, è un diritto umano inalienabile, in virtù del quale, ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire ed a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali, possano essere pienamente realizzati.

2. Il diritto umano allo sviluppo, implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di entrambi i patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali.

Il popolo Veneto ha diritto all'esistenza. Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso, se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente. Tutti i popoli godono della stessa dignità e hanno gli stessi diritti. Nulla può giustificare la dominazione di un popolo sull'altro. Ogni popolo ha diritto all'esistenza. Ogni popolo ha un diritto imprescrittibile ed inalienabile all'autodeterminazione, esso determina liberamente il proprio status politico ed assicura il proprio sviluppo economico e sociale, secondo la via che esso ha liberamente scelto.

Presidente del C.L.N.V.

Amedeo Casasola

Responsabile della Commissione Diplomatica

Leandro Nadin

Responsabile per gli Affari Giuridici

Franco Paluan